



### Aggiornamento delle nuove proposte di riforma dei criteri di assegnazione del FUS del MIBACT

#### FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

- TEATRO
- MUSICA
- DANZA
- CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE

13 febbraio 2014



PARLAMENTO ITALIANO

### Legge n.15/2014 - anche nel 2014 lavoro accessorio per i cassaintegrati

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, la Legge n. 15/2014 che ha convertito, con modificazioni, il c.d " decreto mille proroghe", ossia il Decreto Legge n. 150/2013.

L'art. 8 contiene le novità in materia di lavoro: le prime due (proroga alla fine del 2014 dei termini per l'invio in forma telematica all'Inps dei certificati di gravidanza da parte dei medici già previsto dal D.L. n. 69/2013 e finanziamento di Italia Lavoro SPA per l'anno 2014 con 13 milioni di euro) sono rimaste invariate rispetto all'originario testo, mentre la terza ha riguardato la proroga al 30 giugno 2014 del termine per la creazione dei fondi bilaterali nei settori ancora sprovvisti.

La quarta novità concerne i titolari di indennità di sostegno del reddito: fino al prossimo 31 dicembre potranno cumulare le proprie indennità con i compensi derivanti da lavoro accessorio svolto presso più committenti per un massimo di 3000 euro netti. L'Inps recupera dalla contribuzione figurativa i versamenti fatti dai committenti per le prestazioni accessorie che non concorrono al cumulo reddituale e non incidono ai fini dell'irpef.

Vale la pena di ricordare come l'Istituto con la circolare n. 28/2014 abbia provveduto all'adeguamento dei compensi per lavoro accessorio sia lordi che netti con un aumento in percentuale di poco superiore all'1%. L'aumento, non riguarda, al momento, il compenso dei titolari di sostegno del reddito, in quanto la disposizione non era ancora operativa allorquando e' stato previsto l'adeguamento.

**la Legge n. 15/2014**



### Messaggio 2889/2014 - nuovo sistema di gestione del "DURC interno"

La richiesta del DURC interno viene effettuata dall'Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi. Con frequenza mensile (approssimativamente verso il 15 di ogni mese), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell'Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

Nell'ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata, all'interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo. Nell'ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all'interno del Cassetto previdenziale la segnalazione di "allarme temporaneo" (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta "preavviso di DURC interno negativo") - mediante posta elettronica certificata (PEC), recante:

- l'indicazione delle irregolarità riscontrate;
- l'invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
- l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato,

verrà generato un DURC interno negativo. Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l'insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali attivano, all'interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.

Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all'interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo. Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici. Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte. Se l'irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato - sempre tramite PEC - il preavviso di DURC interno negativo. Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato.